CARDEA
CASSA MUTUA

ACCORDO - QUADRO
PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI SANITARI

stipulata tra

CARDEA CASSA MUTUA
di seguito definita anche "CARDEA"

Sede Legale: Via Emanuele Gianturco, 6
00196 ROMA (RM)

E

CIRCOLO UNICREDIT BANCA DI ROMA
di seguito definita anche "CIRCOLO", che interviene nel presente Accordo- Quadro sia in proprio favore che in favore delle Associazioni Nazionali dei Pensionati del settore creditizio, finanziario e assicurativo iscritte alla FAP, di seguito definite anche "ASSOCIAZIONI",

Sede Legale: Via delle Montagne Rocciose, 47/d
00144 ROMA (RM)

Timbro e firma del legale r.te

1. PREMESSA

Con la firma del presente Accordo-Quadro la CARDEA ed il CIRCOLO, intendono dar vita ad un Accordo-Quadro riservato agli Iscritti al CIRCOLO medesimo ed a quelli delle ASSOCIAZIONI (di seguito definiti anche Assistiti) nonché ai relativi nuclei famigliari.

2. FINALITÀ DELL'ACCORDO-QUADRO

La CARDEA ed il CIRCOLO stabiliscono che il presente Accordo-Quadro dovrà rispondere alle seguenti finalità:

- garantire agli Assistiti un'elevata qualità del servizio e l'effettiva rispondenza delle coperture alle loro reali esigenze sanitarie, per il tramite di specifici Sussidi Sanitari integrativi messi a disposizione degli Iscritti al CIRCOLO ed alle ASSOCIAZIONI;
- prevedere, per i Sussidi Sanitari facenti parte del presente Accordo-Quadro, contributi equi e comunque competitivi con quelli praticati sul mercato per analoghe coperture;
- rendere quanto più possibile flessibili i modelli organizzativi attraverso i quali l'Accordo-Quadro sarà concretamente attuato, nel rispetto dei principi e delle norme contenute nello Statuto di CARDEA e nel presente documento;
- garantire nel rapporto tra CARDEA, CIRCOLO e ASSOCIAZIONI, la trasparenza e l'assoluta regolarità formale e sostanziale di tutti gli accordi operativi derivanti dal presente Accordo-Quadro;
- diffondere una sana e costruttiva cultura della prevenzione sanitaria, ritenuta da CARDEA, dal CIRCOLO e dalle ASSOCIAZIONI un assoluto indicatore del miglioramento della qualità di vita.

3. LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Con la sottoscrizione del presente Accordo-Quadro, la CARDEA, il CIRCOLO e le ASSOCIAZIONI intendono garantire agli Assistiti che se ne avvarranno un servizio di elevata qualità con particolare riferimento a:

- possibilità di usufruire di sussidi in linea con le esigenze degli stessi aderenti;
- informazioni capillari e dettagliati sui vantaggi e sulle opportunità;
- promozione dei sussidi attraverso azioni concordate tra le parti sottoscrittrici dell'Accordo-Quadro.

La gestione delle pratiche di rimborso avverrà per il tramite della Centrale Salute della Società Winsalute S.r.l., fin da ora autorizzata anche dal CIRCOLO e dalle ASSOCIAZIONI allo svolgimento delle suddette attività. Winsalute S.r.l., con sede in Formello (RM) in Via di Santa Cornelia 9, è una società di servizi specializzata nelle attività di gestione dei rimborsi spese mediche, ed offre i propri servizi a diverse Compagnie di Assicurazione, Fondi Sanitari, Casse di Assistenza Sanitaria tra cui la CARDEA e Società di Mutuo Soccorso.

Winsalute S.r.l. è in grado di offrire servizi di eccellenza tramite la propria Centrale Salute, mettendo a disposizione degli aderenti un Network di Strutture Sanitarie Convenzionate sia in forma diretta che indiretta ed una gestione delle Pratiche di Rimborso attenta ed affidata a personale altamente specializzato.

4. LA QUALITÀ DEI SUSSIDI

Con il presente Accordo Quadro le parti intendono migliorare la qualità di vita degli Assistiti , i quali potranno avvalersi di prestazioni sanitarie tempestive e di una gestione, attenta ed efficiente, dei propri rimborsi; inoltre avranno accesso alle migliori strutture presenti sul territorio italiano, e

potranno usufruire di servizi di consulenza affidati ad un team di medici di eccellenza, anche con l'obiettivo di diffondere una sana cultura dell'informazione sanitaria.

5. OGGETTO DELL'ACCORDO-QUADRO

Formano oggetto del presente Accordo-Quadro i seguenti Sussidi Sanitari:

A) Sussidio CIRCOLO per il Personale in Servizio;
B) Sussidio CIRCOLO per il Personale in quiescenza;
C) Sussidio CIRCOLO per il Personale in quiescenza – Grandi Rischi ;
D) Sussidio CIRCOLO per i Parenti ed Affini del Personale (in servizio ed in quiescenza) iscritto al CIRCOLO o alle ASSOCIAZIONI.

Si allegano al presente Accordo-Quadro le schede riepilogative dei Sussidi Sanitari, riportanti le specifiche prestazioni previste.

6. CONTRIBUTI

6.1. Contributi annui dovuti

Al fine di usufruire dei Sussidi Sanitari su indicati è previsto il pagamento dei seguenti contributi:

A) Sussidio CIRCOLO - Personale in Servizio:

- **€ 1.000,00 annui** (di cui € 715,00 a carico del CIRCOLO e 285,00 a carico del dipendente) per ogni dipendente in servizio , comprensivi della copertura per il coniuge e per gli eventuali figli fiscalmente a carico;
- **€ 450,00 annui pro-capite** a carico del dipendente, per l'eventuale inserimento in copertura di ogni ulteriore famigliare (coniuge e figli) fiscalmente non carico, purché convivente risultante dallo stato di famiglia (l'inserimento dovrà riguardare tutti i famigliari assistibili ricomprensi nello stato di famiglia stesso);

B) Sussidio CIRCOLO - Personale in quiescenza:

- **€ 1.500,00 annui** a carico del Pensionato , per il Pensionato stesso ed il coniuge convivente (compreso il convivente more-uxorio).
- **€ 1.300,00 annui** a carico del Pensionato per il Pensionato stesso;

Non possono essere garantite con il presente Sussidio le persone che, alla data di inserimento in assistenza, abbiano compiuto 79 (settantanove) anni, con uscita obbligatoria al compimento dell'80° anno di vita in concomitanza con la scadenza annuale del Sussidio sottoscritto.

C) Sussidio CIRCOLO – Personale in quiescenza – Grandi Rischi:

- **€ 1.225,00 annui** a carico del Pensionato per il Pensionato stesso ed il coniuge convivente (compreso il convivente more-uxorio);
- **€ 745,00 annui** a carico del Pensionato , per il Pensionato stesso;

Il presente Sussidio non prevede alcun limite di età.

D) Sussidio CIRCOLO – Parenti ed Affini :

- **€ 600,00 annui** pro-capite a carico del Dipendente/Pensionato , per l'inserimento in copertura di ogni altro familiare (l'inserimento dovrà riguardare tutti coloro ricompresi nello stato di famiglia del Parente/Affine di cui si richiede l'inserimento).

Sono in ogni caso esclusi dalla copertura sanitaria i famigliari risultanti dallo Stato di Famiglia che siano titolari di una ulteriore copertura sanitaria per il rimborso delle spese sanitarie in corso di validità, e messa a disposizione agli stessi direttamente dal proprio datore di lavoro.

6.2. Modalità di Pagamento dei Contributi: il CIRCOLO corrisponderà a CARDEA sia i contributi a proprio carico che i contributi a carico dei singoli Assistiti (compresi gli Iscritti alle ASSOCIAZIONI), anche in ragione dell'estensione dei Sussidi agli ulteriori famigliari (v. punto 6.1.). In ogni caso, i contributi annuali dovuti e su individuati, saranno corrisposti a CARDEA secondo le seguenti modalità:

a) in un'unica soluzione, entro il giorno 15 gennaio di ogni anno di riferimento;
b) in quattro rate anticipate scadenti il 10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre di ogni anno.

6.3. Adesioni e variazioni successive al primo periodo assistenziale

6.3.1 Le ASSOCIAZIONI che intendano aderire al presente Accordo-Quadro dovranno inviare lettera di adesione, nel testo conforme a quello allegato al presente Accordo-Quadro ed indicato con la lettera "E". Le adesioni dovranno essere inviate al CIRCOLO e p.c. a CARDEA.

6.3.2 L'adesione ad uno dei Sussidi Sanitari su indicati è da intendersi irrevocabile per l'intero periodo quadriennale di vigenza del presente Accordo-Quadro.

L'adesione al Sussidio dovrà essere effettuata – per il Dipendente/Pensionato e per i suoi famigliari:

a) per il primo anno di decorrenza dell'Accordo-Quadro (anno 2015), entro e non oltre il 21 dicembre 2014. Eccezionalmente, esclusivamente per la prima annualità, saranno valutate anche le adesioni pervenute entro il 21 gennaio 2015;
b) in caso di rinnovo quadriennale dell'Accordo-Quadro, ed allo scadere del quadriennio, entro il 30 novembre dell'ultimo anno di validità dell'Accordo-Quadro;

Il mancato inserimento in assistenza, nel termine su indicato – fatti salvi i casi di cui al successivo punto 6.4. - comporta l'impossibilità di aderire successivamente, sino alla scadenza del quadriennio di riferimento.

6.3.3 Per gli aderenti ai Sussidi di cui alle precedenti lett. B, C e D è fatto obbligo della compilazione di un questionario anamnestico da inviare alla CARDEA entro i termini previsti per le adesioni (art. 6.3.2 a)). E' fatto inoltre obbligo per l'Assistito, in caso di aggravamento del proprio stato di salute nel corso del periodo assistenziale, di inoltrare tempestiva comunicazione alla CARDEA (sempreché tale aggravamento non abbia generato una richiesta di rimborso). La mancata comunicazione rende inattivabile, per l'Assistito, il ricorso alle prestazioni della CARDEA. Il diritto alle prestazioni – pur mantenendo la decorrenza retroattiva al 1° gennaio – è subordinato all'accettazione in assistenza ovvero il mantenimento della stessa da parte della CARDEA (con eventuali limitazioni). L'accettazione, valutata ad insindacabile giudizio della CARDEA, avverrà a mezzo di comunicazione scritta. Ove venissero successivamente accertate omissioni o dichiarazioni non veritiere, queste comporterebbero l'esclusione da ogni diritto al rimborso dei contributi nel frattempo versati.

6.3.4 Fatta eccezione per coloro che aderiscono ad uno dei Sussidi di cui al presente Accordo-Quadro senza soluzione di continuità da comprovata analoga copertura sanitaria, le garanzie decorrono:

a) per gli infortuni e l'aborto post-traumatico, dalle ore 24 del giorno di effetto del Sussidio;
b) per le malattie improvvise insorte dopo il 30° giorno successivo a quello di effetto del Sussidio;
c) per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall'Assistito ma insorti anteriormente alla data di effetto del sussidio: dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto il Sussidio;
d) per il parto dal 300° giorno successivo a quello di effetto del Sussidio. Per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, tale termine è ridotto al 120° giorno successivo a quello di effetto, purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto del Sussidio;
e) sono in ogni caso escluse dal Sussidio, le conseguenze di situazioni patologiche anteriori alla decorrenza dell'assistenza, che abbiano dato origine a cure, diagnosi, esami e che siano, pertanto, da presumersi "conosciute" dall'Assistito,

f) le malattie manifestatesi e/o diagnosticate anteriormente alla sottoscrizione del Sussidio, ma "non conosciute" in quanto non evidenziate da cure, esami, diagnosi, sono da intendersi generalmente incluse nell'assistenza, fatta salva ogni diversa valutazione emersa in merito alla specifica richiesta di rimborso che verrà presentata dall'Assistito.

6.4. Decorrenza e comunicazione dei nuovi Assistiti in copertura: il CIRCOLO comunicherà di volta in volta (sia per proprio conto sia per conto delle ASSOCIAZIONI), su tracciato concordato con CARDEA, gli aggiornamenti delle anagrafiche relative ai Sussidi su indicati; i nuovi ingressi in copertura (nuove assunzioni, matrimonio, insorgere di convivenza, etc) avranno decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il CIRCOLO ha comunicato il relativo aggiornamento. Le domande di inserimento dovranno in ogni caso essere accompagnate dalla dovuta certificazione (es. nel caso di matrimonio, certificato di matrimonio).

6.5. Regolazione dei contributi: le regolazioni dei contributi dovuti a CARDEA, in ragione del numero di Assistiti effettivamente gestiti, saranno corrisposti su base annuale, entro il giorno 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dell'aggiornamento dei dati relativi ai soggetti Assistiti su ogni singolo Sussidio, come comunicati dal CIRCOLO a CARDEA entro il 1° giorno di ogni mese di riferimento.

6.6. Calcolo dei contributi dovuti per gli inserimenti in corso di validità del Sussidio: i contributi dovuti dal CIRCOLO a CARDEA per gli inserimenti in corso di validità dei Sussidi saranno pari:

a) Al 100% del contributo annuale, in caso di inserimento effettuato nel corso del primo semestre di validità del Sussidio;
b) Al 60%, del contributo annuale, in caso di inserimento effettuato nel corso del secondo semestre di validità del Sussidio;

6.7. Decorrenza e comunicazione delle cessazioni in corso d'anno

Il CIRCOLO comunicherà di volta in volta, su tracciato concordato con CARDEA, anche le cessazioni dalla copertura sanitaria (es. per dimissioni, licenziamento, decesso, venir meno dello stato di convivenza, etc); fermo restando il versamento dei relativi contributi, la copertura sanitaria resterà in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la comunicazione.

7. ISCRIZIONE ASSOCIATIVA A CARDEA

In virtù del presente Accordo-Quadro – e fermo restando il regolare pagamento dei contributi su individuati – il CIRCOLO e le ASSOCIAZIONI, nonché il Dipendente/Pensionato che avrà accesso ai Sussidi Sanitari messi a disposizione, saranno iscritti a CARDEA in qualità di Soci Aderenti. I contributi su individuati e relativi ai Sussidi Sanitari sono da intendersi comprensivi della quota associativa.

8. DURATA E ADEGUAMENTO DELL'ACCORDO-QUADRO

8.1 Il presente Accordo-Quadro avrà durata di 4 (quattro) anni – con decorrenza dal 1° Gennaio 2015 e scadenza il 31 dicembre 2018. Alla scadenza, ed in mancanza di disdetta da comunicarsi da una Parte all'altra, con raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 90 giorni prima della scadenza, il presente Accordo-Quadro si intenderà rinnovato per ulteriori 4 (quattro) anni.

8.2 Le Parti, nel caso in cui venga meno la possibilità per la CARDEA di mantenere l'attuale copertura dei rischi, connessi all'assistenza sanitaria in favore degli Iscritti del CIRCOLO e delle ASSOCIAZIONI, si incontreranno per rivedere e modificare, fermo rimanendo la durata del periodo di assistenza, i

livelli assistenziali e/o contributivi al fine di renderli idonei alla copertura stessa e consentirne la continuazione.

Altresì, si riterrà necessaria una rivisitazione nel caso di:

a) Disposizioni normative che impongano specifici assetti di coperture per il mantenimento delle agevolazioni fiscali;
b) Modifica dei livelli di assistenza del SSN o regionale, anche per effetto di provvedimenti amministrativi.

8.3 Poiché la CARDEA deve avvalersi di apposita copertura assicurativa o aderire a mutue operanti nel campo dell'assistenza sanitaria ed a ciò autorizzate dalla legislazione vigente, la responsabilità della CARDEA stessa e dei suoi Consiglieri – in caso di inadempienza della compagnia di assicurazione o dell'ente con cui la CARDEA è convenzionata – è limitata all'obbligo di promuovere ogni azione a tutela dei singoli soggetti assistiti.

9. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO

Le Parti firmatarie del presente Accordo-Quadro si impegnano, ciascuna nel proprio ambito e tramite le proprie strutture, a promuovere la più ampia e completa conoscenza, fra gli Assistiti del CIRCOLO e delle ASSOCIAZIONI, dei vantaggi e dei servizi previsti dall'Accordo-Quadro stesso.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

CARDEA si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui venga in possesso nell'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo-Quadro, in scrupolosa osservanza degli obblighi e degli adempimenti all'uopo previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dai regolamenti attuativi ad esso collegati.

In ogni caso il CIRCOLO e le ASSOCIAZIONI garantiscono, in fase associativa, di provvedere alla acquisizione da parte degli Assistiti, del necessario consenso al trattamento dei dati personali e sensibili in favore di CARDEA e del Provider WinSalute srl; il CIRCOLO e le ASSOCIAZIONI autorizzano al contempo CARDEA e WinSalute al trattamento degli stessi dati.

11. FORO COMPETENTE

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere intorno all'interpretazione od esecuzione del presente Accordo-Quadro saranno tutte devolute alla cognizione del Tribunale Ordinario di Roma.

Roma, ……

CASSA MUTUA CARDEA
Il Presidente

Per accettazione:

Roma, ……..

CIRCOLO UNICREDIT BANCA DI ROMA
Il Legale Rappresentante